

Secondo bando per l'accesso alle riduzioni TARI a favore delle attività economiche tenute al pagamento della TARI dell'anno 2021 al Comune di Mogliano Veneto

1 – Finalità del Bando

1. L'Amministrazione Comunale, in attuazione dell'articolo 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 e dell'art. 23-bis del vigente regolamento comunale di applicazione della TARI, sulla base degli indirizzi approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 364 del 30 dicembre 2021, con il presente secondo bando definisce le regole amministrative e tecniche per la presentazione delle istanze di accesso alle riduzioni da riconoscere sulla TARI dovuta per l'anno 2021, l'istruttoria delle medesime e la conclusione del procedimento amministrativo di accoglimento o rigetto.

2. Nel rispetto degli indirizzi approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 364 del 30 dicembre 2021 le riduzioni della TARI 2021 per le utenze non domestiche riguardano sia la quota della tariffa fissa che della tariffa variabile della TARI dovuta per l'anno 2021 applicata all'utenza principale e ai locali accessori della medesima (magazzini, uffici, mense, spogliatoi, servizi). Sono beneficiarie le attività economiche anche individuali che esercitano un'attività di impresa o professionale o di lavoro autonomo in qualunque forma giuridica e che abbiano una partita IVA (ditte individuali, società, associazioni professionali, ecc.) e che sono soggetti passivi ai fini della TARI.

Le riduzioni TARI 2021 sono di due tipologie alternative tra le seguenti elencate:

- a) riduzione percentuale calcolata sulla base delle istanze presentate e ammesse fino ad un massimo del 70% della a favore di attività economiche chiuse o soggette a restrizioni, nel 2021, per effetto di appositi provvedimenti amministrativi (DPCM o altro provvedimento specifico);
- b) riduzione percentuale calcolata sulla base delle istanze presentate ed ammesse fino ad un massimo del 50% a favore delle attività economiche non rientranti nella riduzione di cui al punto precedente che abbiano comunque subito effetti negativi derivanti dalla pandemia comprovata dalla riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 almeno pari al 20%; includendo anche i soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR non superiori a 20 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del D.L. 41/2021; in deroga parziale rispetto a quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 41/2021 commi da 1 a 4.

La riduzione del fatturato è subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la riduzione stessa, quale esemplificativamente il bilancio depositato o la relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea.

3. Sono in ogni caso escluse dalle riduzioni le seguenti attività economiche:

- banche, istituti finanziari ed assicurativi
- ipermercati anche di generi misti
- farmacie
- tabaccherie
- studi legali, di consulenza e studi professionali, CAF
- tutte le amministrazioni pubbliche nonché le società controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni,

Sono inoltre escluse:

- la tariffa TARI giornaliera,
- la categoria 03 magazzini non abbinata ad una attività principale e le attività di logistica.

4. Nel caso in cui le risorse stanziare in bilancio per il corrente esercizio finanziario di € 400.000,00, al netto delle riduzioni già concesse, si rivelino insufficienti per il riconoscimento dell'importo percentuale massimo delle riduzioni della TARI 2021 (70% e 50%) in conseguenza delle istanze presentate e ammesse si procederà alla riduzione proporzionale della misura percentuale riconosciuta.

2 – Soggetti beneficiari e requisiti relativi alla riduzione della lettera a) del comma 2 dell'articolo 1

1. La riduzione del presente articolo è rivolta alle attività economiche anche individuali che esercitano una attività di impresa o professionale o di lavoro autonomo in qualunque forma giuridica e che abbiano una partita IVA (ditte individuali, società, associazioni professionali, ecc.) e che sono soggetti passivi ai fini TARI.

2. L'accesso al beneficio è riservato alle attività economiche che presentano codice ATECO rientrante nelle restrizioni imposte dal COVID 19 per effetto di appositi provvedimenti ministeriali o regionali relativi al 2021 e si applica alla relativa utenza principale e locali accessori alla medesima (magazzini, uffici, mense, spogliatoi, servizi). In presenza di codici ATECO diversi, si applica il codice principale da CCIAA.

3. Il riconoscimento e il calcolo della riduzione sono condizionati alla presentazione di apposita istanza/dichiarazione telematica da rendere al gestore della TARI, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando nel sito del gestore gruppo Veritas. La riduzione spettante non potrà superare il 70% pro quota della tariffa fissa e della tariffa variabile TARI dovuta per l'anno 2021.

3 – Soggetti beneficiari e requisiti relativi alla riduzione della lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 (calo fatturato)

1. La riduzione del presente articolo è rivolta alle attività economiche anche individuali che esercitano una attività di impresa o professionale o di lavoro autonomo in qualunque forma giuridica e che abbiano una partita IVA (ditte individuali, società, associazioni professionali, ecc.), soggetti passivi ai fini TARI.

2. Possono essere beneficiari della riduzione solo ed esclusivamente gli operatori economici anche individuali che esercitano una attività di impresa in qualunque forma giuridica e che abbiano una partita IVA, in possesso dei seguenti requisiti anche in deroga parziale a quelli definiti dal dl 41/2021 art 1 e dalla Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 dell'Agenzia delle Entrate relativa al contributo a fondo perduto riconosciuto dallo Stato:

- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 deve essere inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.
- Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
- Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.
- non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, concordato preventivo ovvero ogni altra forma di procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.
- Ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR non superiori a 20 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del D.L. 41/2021.

3. Il riconoscimento e il calcolo della riduzione sono condizionati alla presentazione di apposita istanza/dichiarazione telematica da rendere al gestore della TARI, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando nel sito del gestore gruppo Veritas. La riduzione spettante non potrà superare il 50% pro quota della tariffa fissa e della tariffa variabile TARI dovuta per l'anno 2021.

4 – Criteri di determinazione dell'entità della riduzione e condizioni di attribuzione della riduzione

1. La riduzione spetta ad ogni soggetto richiedente che sia ammesso alla fase di assegnazione dell'agevolazione.

2. La riduzione è applicata nella prima rata disponibile, pertanto la data di applicazione della riduzione coincide con la scadenza di pagamento dell'avviso di riscossione del saldo. Qualora l'ammontare della riduzione sia maggiore dell'importo dovuto a saldo di una singola rata, l'importo residuo potrà essere portato in compensazione di importi dovuti per annualità pregresse non saldate o portato a credito sull'importo TARI dovuto per le ulteriori rate dell'annualità 2022.

3. L'attribuzione della riduzione è subordinata alla verifica, da parte del Comune, negli appositi registri (RNA, SIAN e SIPA) disciplinanti gli aiuti di Stato, dei seguenti limiti relativi agli aiuti ricevuti:

- euro 270.000 per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- euro 225.000 per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- euro 1.800.000 per tutte le altre imprese.

5 - Modalità di presentazione delle istanze e riscontro telematico

1. I soggetti che intendono accedere alla riduzione di cui al presente Bando devono presentare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando nel sito del gestore [gruppoveritas.it](https://serviziweb.gruppoveritas.it), apposita istanza/dichiarazione telematica da rendere al gestore della TARI, utilizzando l'apposita procedura prevista all'interno delle istanze on line di Veritas Spa accessibile al seguente link <https://serviziweb.gruppoveritas.it/> - previa registrazione come utente qualora non già effettuata -, contenente le seguenti informazioni minime:

- dati identificativi dell'attività economica e del suo legale rappresentante comprensivi di codice fiscale e partita iva
- indirizzo PEC dell'attività economica eletto ai fini della procedura
- recapito telefonico ai fini della procedura
- il codice ATECO primario dell'impresa

- luogo di ubicazione dell'utenza ai fini TARI
- Tipologia della riduzione per la quale si presenta l'istanza

2. Con la presentazione della domanda, dovranno essere allegati i documenti richiesti dal sistema utilizzando esclusivamente l'estensione file PDF, comprendente:

- Il modulo sottoscritto
- L'attestazione della sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto di cui al Bando stesso o delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12: "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (COMMA 13 ART. 1 DL 41/2019)

3. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/28.12.2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

4. Il modello di domanda, compilato tassativamente, a pena di esclusione, in ciascuna delle parti di cui si compone, deve essere presentato dal legale rappresentante o dal titolare in proprio dell'attività economica richiedente la riduzione.

5. Con riferimento alle disposizioni del presente Bando e alle modalità di presentazione della domanda, sarà possibile inviare richiesta di chiarimenti all'attenzione dell'Ufficio Tributi comunale al seguente indirizzo di posta elettronica: tributi@comunemoglianoveneto.it

6. La partecipazione al Bando comporta l'accettazione delle procedure e di tutte le previsioni in esso citate.

6 - Modalità di erogazione della riduzione

1. La riduzione è applicata nella prima rata disponibile, pertanto la data di applicazione della riduzione coincide con la scadenza di pagamento dell'avviso di riscossione del saldo. Qualora l'ammontare della riduzione sia maggiore dell'importo dovuto a saldo di una singola rata, l'importo residuo potrà essere portato in compensazione di importi dovuti per annualità pregresse non saldate o portato a credito sull'importo TARI dovuto per le ulteriori rate dell'annualità 2022.

7 - Attività istruttoria e di controllo

1. Il Comune, sulla base della documentazione trasmessa dal gestore Veritas che esegue l'istruttoria iniziale da proporre al comune, quantifica la riduzione - con controllo anche a campione che potrà essere anche successivo - delle dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà e adotta il provvedimento finale di accoglimento o rigetto, anche in modalità cumulativa.

2. Non saranno ritenute ricevibili le istanze:

- a) presentate oltre la data stabilita;
- b) presentate non utilizzando la modulistica predisposta dal Gestore Veritas e non processate nell'apposito portale web messo a disposizione;
- c) non completamente compilate secondo le modalità previste.

3. Il Comune mediante il gestore, in ogni caso, anche successivamente all'erogazione della riduzione, potrà effettuare controlli atti a verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda. Nel caso di accertata mancanza di uno o più dei requisiti richiesti, oggettivi e soggettivi, le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della concessione della riduzione, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione della riduzione a quella di restituzione dello stesso. Oltre al recupero dei contributi erogati, in caso di dichiarazione mendace rimangono ferme le responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/28.12.2000.

4. Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti intervenuta dopo la presentazione dell'istanza ma prima del riconoscimento della riduzione deve essere tempestivamente comunicata al Comune per le conseguenti verifiche istruttorie.

8 - Pubblicazione

1. Il presente bando viene pubblicato sul sito della società Veritas Spa, gestore della TARI, <https://www.gruppoveritas.it> e sul sito istituzionale del Comune di Mogliano Veneto <https://www.comunemoglianoveneto.it> e più precisamente all'Albo Pretorio Comunale e su Amministrazione Trasparente sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" nella sezione "Criteri". Inoltre l'elenco delle riduzioni concesse per un importo superiore ad € 1.000,00 erogati nell'anno solare verrà pubblicato sul sito internet comunale su Amministrazione trasparente nella sezione "Atti di concessione".

Mogliano Veneto, 31/12/2021

Il Dirigente del Settore 1
"Programmazione e sviluppo generale"
Dott. ssa Rita Corbanese